



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 507

---

### **PERCHÉ LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO ATTRAVERSO LA DGR N. 988-22 HA RITENUTO OPPORTUNO MODIFICARE L'ART. 15 COMMA 4 DEL PIANO RIFIUTI REGIONALE?**

presentata il 3 aprile 2024 dai Consiglieri Piccinini, Bozza e Lorenzoni

Premesso che il D.C.R. n. 30/15 prevedeva, all'art. 15 comma 4 dell'allegato A, il divieto assoluto alla "realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con D.C.R.

n. 62/06 e comunque a monte della linea delle risorgive e nelle zone instabili esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale, comunale e/o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2 sia nel caso di variante del presente piano.

Premesso altresì che la norma sopracitata tendeva a salvaguardare le falde acquifere nella zona di ricarica ritenendo incompatibile la realizzazione di discariche nelle aree soggette a tali vincoli.

Considerato che con la D.G.R. n. 988/22 è stato approvato l'aggiornamento del cosiddetto Piano Rifiuti regionale, che ha modificato la norma prevista dall'art. 15 comma 4 che escludeva la realizzazione di discariche di rifiuti contenenti amianto dal rispetto del vincolo riferito alla zona di ricarica degli acquiferi così come individuate con D.C.R. n. 62/06.

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri regionali

### **interrogano la Giunta regionale**

- a) quali siano le argomentazioni tecniche e scientifiche considerate per escludere la pericolosità per la realizzazione di discariche di rifiuti contenenti amianto in relazione alla matrice acque di falda rispetto alla stesura dell'articolato del piano del 2015;
- b) quali siano state le considerazioni tecniche istruttorie, nella procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, da far ritenere che

l'esclusione da tale vincolo le discariche di rifiuti contenenti amianto fosse valutato come impatto negativo non significativo;

c) se, sia nelle fasi di formazione dell'aggiornamento del piano rifiuti che nella procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, siano emerse osservazioni o eccezioni in relazione alla nuova formulazione dell'art.15 comma 4 così come approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. 988/22.

---